SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 246**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Velletri».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Velletri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1986;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Velletri», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 2. — Il vino «Velletri» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Malvasia (Malvasia bianca di Candia e puntinata da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 70 per cento;
Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche uve provenienti da viti dei vitigni Bellone e Bonvino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, del totale delle viti esistenti.

Il vino «Velletri» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 30% al 45 per cento;
Montepulciano dal 30% al 40 per cento;
Cesanese comune e/o Cesanese d'Affile non inferiore al 15 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bombino Nero, Merlot e Ciliegiolo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Velletri», devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Velletri» non deve essere superiore ai q.li 160 di uva per ettaro in coltura specializzata.

Fermi restanto i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Lazio con proprio decreto, su proposta delle organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione di uva per ettaro dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve non deve essere superiore al 70% per il Velletri bianco ed al 65% per il Velletri rosso.

Qualora la resa in vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,50 al Velletri bianco e gradi 11 al Velletri rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino Velletri bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole, delicato;

sapore:

secco (zuccheri riduttori fino al 4/per mille);

amabile (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20/per mille);

dolce (zuccheri riduttori oltre il 20/per mille);

di giusto corpo, armonico e vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;

acidità totale minima: 4,5/per mille;

estratto secco netto minimo: 16/per mille.

Il vino Velletri rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino più o meno intenso tendente al granato per il tipo «Riserva»;

odore: vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato;

sapore:

secco (zuccheri riduttori fino al 4/per mille);

amabile (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20/per mille);

vellutato, armonico, giustamente tannico;

gradazione minima complessiva: 11,50°;

estratto secco netto minimo: 20/per mille;

acidità totale minima: 5/per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino Velletri bianco secco, ottenuto da uve che assicurano una gradazione alcolica minima complessiva naturale di gradi 11 e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva non inferiore a 11,5°, può portare in etichetta la specificazione «superiore».

Il vino Velletri rosso secco, ottenuto da uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12 e immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a gradi 12,5 dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini Velletri designati con le specificazioni «superiore» e «riserva» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per gli altri tipi tale indicazione è facoltativa ma deve, comunque, essere documentata.

La denominazione di origine Velletri bianco secco e amabile può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione degli spumanti.

All'atto dell'immissione al consumo i vini Velletri spumanti debbono avere una gradazione alcolica minima complessiva di gradi 11 ed essere designati secondo le attuali norme CEE, per quanto non previsto dal presente disciplinare.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Roma.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori: secco, asciutto, amabile, dolce, debbono sempre figurare sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini Velletri.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, nonché la indicazione di reali nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1987
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 166

87A8983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Scandiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e la soppressione dell'art. 8 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 1986;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Scandiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Scandiano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» è riservata ai vini bianchi frizzanti e spumanti che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Bianco di Scandiano» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolino) nella misura minima dell'85 per cento;

vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per la provincia di Reggio Emilia, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

Il vino «Bianco di Scandiano» deve essere prodotto nel comune di Scandiano e comuni finitimi con la esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di Scandiano, Albinea, Reggio Emilia, Casal Grande, Castellarano, Viano ed è così delimitata:

partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea, con il torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea-Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località di Cristo e Case Camoirani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e che passando in prossimità di quota 83, quota 77 giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per C. Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge, con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna delle Nevi e, da questa località, toccando quote 78 e 76 prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per C. Tomba e Chiozzino giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge C. Piloni ed il rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che, passando per Cà de' Prodi, Telarolo, Rondinara, Cà dei Gatti, e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per C. Paulli, Cà de' Vezzoli, Regnano, Cà di Regnano, Cà Bertacchi, Cavazzone, e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale Albinea-Viano. Segue il predetto confine fino a C. Verra ove, poco oltre incontra il confine comunale Vezzano-Albinea che segue fino ad incontrare il torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonee ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

Sono invece da escludere i vigneti in terreni sciolti, sabbiosi od umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Scandiano» non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di coltura principale pura.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Bianco di Scandiano» una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10 per il vino frizzante e di gradi 9,50 per lo spumante.

La destinazione alla spumantizzazione delle uve, che assicurano al vino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 9,50, dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali o costanti compresa la tradizionale rifermentazione indispensabile a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei tipi frizzante e spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione comprese le necessarie operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Il vino «Bianco di Scandiano» spumante può essere prodotto con fermentazione in bottiglia o in autoclave.

È vietata per il vino «Bianco di Scandiano» la gassificazione artificiale, sia parziale che totale.

Art. 6.

I vini «Bianco di Scandiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco di Scandiano» frizzante (dolce o amabile o secco):

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico dolce o amabile o secco, sapido fresco, armonico, di giusto corpo;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10, 50;

gradazione alcolica svolta minima: gradi 5,50;

acidità totale minima: 6,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Bianco di Scandiano» spumante (semi-secco o secco o brut):

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: caratteristico semi-secco, secco, brut, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,00;

acidità totale minima: 6,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I limiti di riferimento per i residui zuccherini dei vari tipi di «Bianco di Scandiano» frizzante e spumante sono quelli indicati dalla normativa CEE.

Art. 7.

È fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia del vino «Bianco di Scandiano» dolce e amabile e, per lo spumante, secondo le norme CEE.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È vietata altresì l'aggiunta alla denominazione di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1987
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 168

87A8984

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1987.

Aumento e ripartizione dei posti delle dotazioni organiche per alcune qualifiche funzionali nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha istituito il servizio dell'editoria che, con il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica costituisce la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il quarto comma dello stesso art. 10 secondo il quale le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro;

Visto l'art. 30 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, primo comma, secondo il quale la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della Direzione generale di cui sopra è rideterminata aumentando nella misura del dieci per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 93;

Visto il secondo comma dello stesso art. 30 secondo il quale la dotazione organica di ogni qualifica funzionale sarà determinata con uno o più provvedimenti secondo la procedura di cui al comma quarto del sopra cennato art. 10 della legge n. 416/1981;

Accertato che al 10 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge n. 67/1987, il numero del personale presente nel ruolo di cui al citato decreto interministeriale 21 luglio 1982 era di duecentoquarantacinque unità;

Considerato che il dieci per cento del suddetto numero duecentoquarantacinque di unità corrisponde al 24,5 di posti in aumento, arrotondato a venticinque posti;

Ravvisata pertanto la necessità di ripartire i predetti venticinque posti in aumento fra le qualifiche funzionali sesta e quarta in relazione alle esigenze della Direzione generale, e ciò al fine di procedere alla immediata assunzione del personale ai sensi del terzo comma dell'art. 30;

Decreta:

I posti portati in aumento nelle qualifiche funzionali del ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ripartiti come segue:

Livello	Numero posti
VI	6
IV	19

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BUBBICO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1987
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 371

87A9192

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° settembre 1987.

Modalità di cessione delle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del VI centenario della nascita di Donatello;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1987, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1986;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della serie speciale millesimo 1986;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della serie speciale millesimo 1986 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 45.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione ordinaria e di L. 100.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof».

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la cessione delle serie di monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, con appositi comunicati, a rendere note le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del Tesoro può autorizzare la cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle serie di monete suddette alla Direzione della Zecca che, in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione di monete, come sopra ricevute, la Direzione della Zecca provvede ad effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 134

87A8936

DECRETO 24 settembre 1987.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del VI centenario della nascita di Donatello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1987, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 5, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del VI centenario della nascita di Donatello;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del VI centenario della nascita di Donatello, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1987 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 25 settembre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A8937

DECRETO 13 ottobre 1987.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 ottobre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 21 ottobre 1987, scadenza il 28 ottobre 1988 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantatre giorni, non superiore al 9,20%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco	3,71	franchi belgi
1,31	franchi francesi	0,140	franco lussemburghese
0,0878	lira sterlina	0,219	corona danese
140	lire italiane	0,00871	sterlina irlandese
0,256	fiorino olandese	1,15	dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore nominale pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

I titoli non hanno circolazione al di fuori di detta gestione.

Art. 4.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 28 ottobre 1988, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 28 ottobre 1988 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 26 ottobre 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Art. 7.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 9, e relativi alla data del 26 ottobre 1988.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute «componenti» a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sara utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 8, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o piu valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 10.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.

In relazione alla prevista circolazione dei buoni solo nell'ambito della «gestione centralizzata», i partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari debbono avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di deposito della «gestione centralizzata».

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 9,20% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo tasso d'interesse offerto.

L'importo di ciascuna offerta, multipla di 1.000 ECU, non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovrà essere indicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati, nonché la sede della Banca medesima presso la quale si intende depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 20 ottobre 1987 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 9,20%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione. Tale tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i Buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni sarà effettuato il 22 ottobre 1987 dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia, senza maggiorazione di interesse.

Ciascun operatore provvederà a versare il controvalore in lire italiane dell'ammontare nominale in ECU dei buoni assegnati, controvalore determinato sulla base del tasso di cambio lira italiana/ECU del giorno 19 ottobre 1987, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 18.

Il giorno 22 ottobre 1987 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni asssegnati, senza maggiorazione di interessi.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 19 ottobre 1987, comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento connesso per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento delle cedole e di rimborso dei buoni saranno regolate da apposita convenzione.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 3 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1987
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 350

87A9347

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1987.

Assoggettamento della S.a.s. Società generale di zuccherifici alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza 17 luglio 1987, con la quale il tribunale di Padova ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società generale di zuccherifici S.a.s., con sede legale a Bruxelles (Belgio) Rue de Spa n. 28, e con sede amministrativa e direzione generale in Padova, via S. Fermo n. 63, nonché il collegamento con le società del Gruppo saccarifero veneto: Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., Saccarifera del Rendina S.p.a. e Finanziaria industriale veneta S.p.a. e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1983 e 10 maggio 1985, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società del Gruppo saccarifero veneto: la Cavarzere produzioni industriali S.p.a., la Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., la Saccarifera del Rendina S.p.a. e la Finanziaria industriale veneta S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 della predetta legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Società generale di zuccherifici S.a.s. quale società collegata con le società del Gruppo saccarifero veneto, preporre ad essa il commissario già nominato per queste ultime ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Società generale di zuccherifici S.a.s., citata in premessa, collegata con le società del Gruppo saccarifero veneto è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Per effetto dell'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni, nato a Venezia il 20 aprile 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

87A9277

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 giugno 1987, n. **429.**

Istituzione della riserva naturale orientata biogenetica «Foresta di Tarvisio».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Visto il quarto comma dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1965, n. 958, che esclude la Foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, dal trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il bene suddetto ai sensi del concordato stabilito tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, è stato trasferito al patrimonio unico dei soppressi economati generali e dei fondi di religione dei territori annessi all'Italia;

Preso atto che lo stesso bene, per effetto della legge 20 maggio 1985, n. 206, di ratifica ed esecuzione della disciplina degli enti e beni ecclesiastici, è confluito nel Fondo edifici di culto (FEC) istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e che l'amministrazione del FEC, giuridicamente rappresentato dal Ministro dell'interno, è affidata al Ministero dell'interno che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti;

Considerato che la Foresta di Tarvisio di proprietà del Fondo per gli edifici di culto, è affidata alla gestione ex A.S.F.D., che provvede temporaneamente alla gestione, come stabilito nell'apposita convenzione interministeriale, che regola i rapporti tra le aziende interessate;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21;

Considerato che per l'incremento e il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nelle varietà degli ambienti, e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepito dalle organizzazioni ed enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Considerato che a tal fine sono stati individuati territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che la Foresta di Tarvisio è caratterizzata da formazioni forestali e vegetazionali di grande pregio naturalistico che, in alcuni casi, presentano condizioni assai vicine a quelle originarie, cosa assai difficile da riscontrare altrove, e di particolare valore ambientale e scientifico;

Accertato che la Foresta di Tarvisio per le sue caratteristiche presenta un rilevante interesse ambientale anche per quel che riguarda la fauna;

Considerato che l'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;

Constatato che la Foresta di Tarvisio e habitat importante per stambecco, orso, aquila reale ed astore, specie comprese nell'allegato II della convenzione di Berna;

Considerato altresì che la Foresta di Tarvisio costituisce territorio particolarmente idoneo alla conservazione di aquila reale, francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca e coturnice, tutte specie incluse anche nell'allegato alla direttiva 85/411/CEE, che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;

Accertato l'interesse nazionale ed internazionale sul piano naturalistico della foresta;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 1987, n. 14, concernente «Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica»;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex ASFD, con nota n. 6064-1/13 del 28 maggio 1987;

Visto l'assenso accordato dal Ministero dell'interno con nota n. 5A14/732 del 17 giugno 1987;

Visto il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Su tutta l'area della Foresta di Tarvisio, così come risulta delimitata nella planimetria allegata al presente decreto quale parte integrante dello stesso, è costituita la riserva naturale orientata biogenetica denominata «Riserva naturale statale della Foresta di Tarvisio». Resta operante a tutti gli effetti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno in data 2 dicembre 1975, con il quale sono state istituite nella Foresta di Tarvisio le riserve naturali integrali di Rio Bianco, per Ha 378, e di Cucco per Ha 21.

Art. 2.

Nella riserva naturale orientata biogenetica della Foresta di Tarvisio sono vietate la raccolta di specie vegetali ed animali e la caccia; sono ammesse le utilizzazioni boschive compatibili con le finalità della riserva, fatti salvi i diritti delle popolazioni locali.

Art. 3.

La gestione della riserva e la vigilanza sulla stessa sono affidate alle strutture della Gestione ex ASFD che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

L'accesso del pubblico nella riserva naturale orientata biogenetica è libero lungo le strade ed i sentieri, nonché nelle zone indicate nel piano di gestione naturalistico. Le popolazioni locali hanno accesso nella riserva secondo le consuetudini.

Art. 5.

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione, correlati con le finalità che hanno portato all'istituzione della riserva orientata biogenetica, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 6.

I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 5, sono concordati con il Ministero dell'ambiente e, per quanto di competenza, con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche, di enti privati e di cittadini;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi della riserva naturale stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Ministro: PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

QUADRO D'UNIONE

B
A U S T R I A
M. Osternig
M. Cocco
NORD
Confine di Riserva
Zone Escluse
Strade
Ferrovia
Riserva Naturali Integrali "Rio Bianco e Cucco"
Azienda Faunistica Pilota "Monti Palla e Borgo"

A U S T R I A
T. Slizza
Rio Inferno
Rio dei Carri
NORD
Confine di Riserva
Zone Escluse
Strade
Ferrovia
Riserva Naturali Integrali "Rio Bianco e Cucco"
Azienda Faunistica Pilota "Monti Palla e Borgo"

Confine di Riserva

Zone Escluse

Strade

Ferrovia

Riserva Naturali Integrali "Rio Bianco e Cucco"

Azienda Faunistica Pilota "Monti Palla e Borgo"

NORD

MALBORGHETTO
Bartolo
CAMPOROSSO
VALBRUNA
M. Nero
C.ma del Cacciatore
C.le Klinchen
M. Re
Rio Freddo
T. Plania
T. Saisera
CAVE DEL PREDIL
E
NORD
Confine di Riserva
Zone Escluse
Strade
Ferrovia
Riserva Naturali Integrali "Rio Bianco e Cucco"
Azienda Faunistica Pilota "Monti Palla e Borgo"

R. Bianco
TARVISIO
R. Ciutte
Cinque Punte
NORD
Confine di Riserva
Zone Escluse
Strade
Ferrovia
Riserva Naturali Integrali "Rio Bianco e Cucco"
Azienda Faunistica Pilota "Monti Palla e Borgo"

Nabois Grande
Jof di Montasio
Jof Fuart
CAVE DEL PREDIL
Jof del Lago
Lago del Predil
R. Torto
R. Bianco
G
NORD
Confine di Riserva
Zone Escluse
Strade
Ferrovia
Riserva Naturali Integrali "Rio Bianco e Cucco"
Azienda Faunistica Pilota "Monti Palla e Borgo"

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— Il testo vigente dell'art. 83, comma 4, del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente: «Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale».

— La legge n. 810/1929, concerne l'esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

— Il testo vigente dell'art. 18 della legge n. 848/1929 (Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto) è il seguente:

«Art. 18. — Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.

I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che è destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.

I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'interno».

— La legge n. 206/1985, concerne la ratifica e l'esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istitutiva dell'art. 7, n. 6 dell'accordo

con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

— La legge 20 maggio 1985, n. 222, reca disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

— Il D.M. 2 dicembre 1975 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 4 febbraio 1976.

— Il testo dell'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli *habitats* di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli *habitats* naturali che minacciano di scomparire.

2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.

3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.

4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli *habitats* naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera».

— Il testo dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazini opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

Nota all'art. 1:

Per il D.M. 2 dicembre 1975 si veda nelle note alle premesse.

87G0640

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 ottobre 1987.

Affidamento di incarico all'Azienda energetica municipale di Milano, per lavori urgenti connessi agli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1194/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1138/FPC del 3 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1987;

Vista la richiesta n. 2350/20.2 GAB. del 2 ottobre 1987 del prefetto di Sondrio che richiede che venga autorizzato l'esercizio dell'impianto dell'Azienda energetica municipale in deroga ai necessari collaudi elettro-meccanici e di sicurezza dell'opera;

Ravvisata la necessità di autorizzare l'esercizio dell'impianto in considerazione del perdurare delle condizioni di pericolosità del bacino formatosi in Val Pola;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'Azienda energetica municipale (AEM) è autorizzata a proseguire nella gestione degli impianti costruiti per il passaggio di acqua dal lago di Pola alla finestra Massaniga in assenza delle verifiche statiche ed elettromeccaniche, nonché di ogni altra verifica prevista dalle vigenti normative statali, regionali, provinciali e comunali che non possono essere effettuate allo stato attuale per non interrompere il sollevamento delle acque dal lago di Val Pola.

Le verifiche in oggetto saranno effettuate o controllate durante le visite della commissione di collaudo tecnico-amministrativa da parte della commissione di collaudo nominata dal Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9221

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987), **coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 403** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1987), **recante: «Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Il numero 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:
sui corrispettivi netti 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656 ***(b)***, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78 ***(c)***, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 ***(d)***.

3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ***(a)***, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

4-*bis*. *Dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640* ***(a)***, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.

4-*ter*. *Dal 1° luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa* ***(a)***, è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.

4-*quater*. *Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.*

4-*quinquies*. *Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990*

(a) Il D.P.R. n. 640/1972 disciplina l'imposta sugli spettacoli. Si trascrive il testo dei numeri 1), 2), 3) e 4) della tariffa allegata al predetto decreto, il n. 1) come modificato dal decreto qui pubblicato, il n. 2) nella versione precedente alla modifica apportata dal medesimo decreto e i numeri 3) e 4) nella formulazione in vigore fino al 30 giugno 1988:

«1. Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private: 8%.

2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse; corrispettivi fino a L. 300 nette: 4%; corrispettivi da L. 301 a L. 1.300 nette: $y = 0{,}014x - 0{,}2$; corrispettivi da L. 1.301 a L. 8.000 nette: $y = 0{,}0010448x + 16{,}64176$; corrispettivi superiori a L 8.000 nette: 50%.

3. Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; corsi mascherati in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari: corrispettivi fino a L. 300 nette: 5%; corrispettivi da L. 301 a L. 1.300 nette: 10%; corrispettivi da L. 1.301 a L 8.000 nette: 15%; corrispettivi superiori a L. 8.000 nette: 40%.

4. Spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti: aliquote proporzionali: 5%».

(b) La legge n. 656/1975, recante «Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposte sugli spettacoli sportivi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre 1975 ed è entrata in vigore il successivo 8 gennaio 1976.

(c) La legge n. 78/1980, recante «Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980 ed è entrata in vigore il successivo 6 aprile.

(d) Il primo comma dell'art. 7 del D.L. n. 697/1982 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale) sostituiva i primi due commi dell'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, come modificati dalla legge 19 marzo 1980, n. 78, con i seguenti:

«Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 6.000 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il quattro per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'otto per cento;

corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il quindici per cento;

corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il venti per cento;

corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il venticinque per cento;

corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il cinquanta per cento;

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al venti per cento dei posti disponibili».

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 ***(a)***, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 ***(b)***. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 ***(c)***, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera ***(c)***, dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 ***(c)***, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 ***(b)***.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni ***(d)***.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

(a) Il testo del D.L. n. 568/1983, coordinato con la legge di conversione, recante «Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 19 dicembre 1983.

(b) Il comma 1 dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 2/1986, aggiunto dalla legge di conversione, riguardante, fra l'altro, disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette, prevede che: «Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1986 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 52,5 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli». Il comma 8 dell'art. 1 del medesimo decreto è così formulato: «Le disposizioni del comma 1 [v. appresso] non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare».

Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 2/1986, richiamato nel comma 8 soprariportato, prevede che: «Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante».

(c) Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 954/1977 è riportato in appendice.

(d) La legge della regione siciliana 21 agosto 1984, n. 55, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 del 17 ottobre 1984 e della Gazzetta ufficiale nella regione siciliana n. 36 del 22 agosto 1984 ed è entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione.

Art. 3.

1. *Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinunica entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603* ***(a)***, *è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia.*

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ***(b)***, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18».

3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 *(b)*. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 *(c)*; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

(a) Il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 603/1973, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, prevede che: «L'aggio è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non può essere inferiore allo 0,60 per cento né superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli».

(b) Il testo dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, come modificato dal presente articolo, è riportato in appendice.

(c) Per il testo del comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 2/1986 si veda la nota *(b)* all'art. 2.

Art. 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, *hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987* continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 *(a)*; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101 *(b)*, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 *(c)*.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al *31 dicembre 1988*, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 *(d)*.

(a) Il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 597/1973 è riportato in appendice.

(b) Il termine per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, da effettuarsi in un primo momento con decreto da emanare entro il 30 giugno 1978, ai sensi dell'art. 3 del D-L. 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è stato prorogato al 31 dicembre 1980 dall'art. 17, primo comma, del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 216, al 31 dicembre 1982 dalla legge 30 dicembre 1980, n. 893, al 31 dicembre 1984 dall'art. 5, comma sessantottesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo di cui alla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, al 31 dicembre 1986 dall'art. 1, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101 (citata nel presente articolo) e quindi al 30 giugno 1988 dal presente articolo.

(c) La tabella *A* allegata al D.P.R. n. 644/1972 (Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro), pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, elenca gli uffici distrettuali delle imposte dirette soppressi che continuano ad esercitare le funzioni relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1974, per ognuno dei quali con decreto del Ministro delle finanze sarà stabilita la data di cessazione dell'attività transitoria.

(d) Si trascrive il testo dell'intero art. 13 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro):

«Art. 13. — Le ragionerie presso le intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".

Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza».

Art. 5.

1. *È consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:*

a) *cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;*

b) *cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;*

c) *cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.*

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987

l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 settembre, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 agosto, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. *Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18* ***(a)****, è sostituito dal seguente:*

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 ***(b)****, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri».*

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 18/1983 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1963 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) è il seguente:

«Art. 2. — Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfitenti e le loro cooperative o consorzi».

Art. 6.

1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ***(a)***, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Si trascrivono i primi due commi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sui redditi:

«Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».

Art. 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti. *Alle minori entrate recate dai commi 4-*bis *e 4-*ter *dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'articolo 3, comma 1.*

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, valutate in lire 5 miliardi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819 ***(a)***. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5 miliardi e 250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971 ***(a)***. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163 ***(b)***.

3. All'onere dirivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 819/1971, recante disposizioni in materia di «Interventi a favore del credito cinematografico», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971 ed è entrata in vigore il
29 ottobre successivo.

(b) Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 13 della legge n. 163/1985, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (richiamato nel secondo comma), e la lettera *c)* del secondo comma:

«Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

(*Omissis*)

c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni».

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 221 ***(a)***.

(*Il comma 2 è stato soppresso dalla legge di conversione*).

(a) Il D.L. n. 221/1987 non è stato convertito in legge: si veda al riguardo la nota ***(b)*** al comma 3 della legge di conversione del decreto qui pubblicato, in calce al medesimo, prima dell'appendice.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. - Si trascrivono i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ***(a)***, è prorogato al 31 gennaio 1988.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, 16 aprile 1987, n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in legge ***(b)***.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) La legge n. 657/1986 concerne «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi». L'art. 3 del suddetto provvedimento fissa il termine entro il quale — con uno o più decreti delegati, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta — dovranno essere emanate le disposizioni per l'attuazione del nuovo sistema di riscossione dei tributi.

(b) Il D.L. n. 881/1986, non convertito in legge per decorrenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 77 della Costituzione (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1987), recava: «Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente». Il D.L. n. 23/1987, non convertito in legge per decorrenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 77 della Costituzione (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 16 aprile 1987), recava: «Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria». I DD.LL. n. 142/1987 e n. 221/1987 non convertiti in legge per decorrenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 77 della Costituzione (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987 e n. 184 dell'8 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 954/1977 (Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette), è il seguente:

«Art. 3. — In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nell'art. 1 del presente decreto l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma:

a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio;

b) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera *a)*;

c) degli aggi comunque restituiti.

Per le esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all'esattore titolare di più esattorie tale aumento compete una sola volta.

Nell'applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

All'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, sostituendo al costo del personale di cui alla lettera *a)* un importo pari alla retribuzione massima, al netto delle contribuzioni previdenziali, di un impiegato di prima categoria dipendente da esattoria privata; per la determinazione di tale retribuzione si ha riguardo ai contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

Nell'ipotesi indicata al comma precedente l'indennità spettante all'esattore non può eccedere il doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle esattorie gestite da aziende di credito;

b) alle esattorie che nel triennio 1974-76 hanno percepito un aggio medio annuo per versamenti diretti superiori a trenta milioni di lire;

c) quando l'esattore gestisce altra esattoria, per la quale nel triennio 1974-76 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire.

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Il testo dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. n. 858/1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 giugno 1963 ed entrato in vigore il 28 giugno successivo), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 53 (*Cessione dell'esattoria*). — *La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'art. 18.*

Il sindaco invita il cessionario a stipulare il contratto di esattoria per il restante periodo del decennio esattoriale alle stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione, a meno che quella già prestata non venga vincolata a garanzia della gestione del cessionario.

La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto di esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente, anche se accertati dopo la stipulazione del contratto, fatta esclusione per le pene pecuniarie inflitte per violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa».

Si trascrive il testo dell'art. 18 del citato testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, richiamato nell'art. 53 sopra riportato:

«Art. 18 (*Condizioni richieste per il conferimento*). — Le esattorie possono essere conferite soltanto ad iscritti nell'albo degli esattori.

Non possono assumere la gestione di esattorie:

1) i membri del Parlamento e del Governo;

2) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attività di servizio a pena di decadenza dell'impiego;

3) i ministri di culto acattolici, finché rivestano tale qualità;

4) gli esercenti una professione che la legge dichiari incompatibile con la funzione di esattore;

5) coloro che hanno liti pendenti col comune in dipendenza di precedente gestione esattoriale.

I consiglieri comunali non possono assumere la gestione della esattoria del comune alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria del comune i coniugi e parenti ed affini fino al secondo grado dei membri della giunta municipale, del consiglio consortile, del segretario comunale e del ragioniere ove esista.

I membri delle assemblee e consigli regionali, i consiglieri provinciali nonché i membri della giunta provinciale amministrativa, del comitato provinciale di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni, non possono assumere la gestione dell'esattoria in un comune della regione o della provincia alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria di un comune della regione o provincia i coniugi ed i parenti e affini sino al secondo grado dei membri della giunta provinciale, della giunta provinciale amministrativa, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni nonché del segretario provinciale e del ragioniere provinciale.

È incompatibile con la gestione di esattorie la qualità di consigliere di amministrazione e di rappresentante legale, nonché di dipendente addetto alla direzione dei soggetti indicati nell'art. 7, numeri 2, 3, 4. Sono altresì incompatibili i dipendenti delle aziende di credito, di cui al già citato n. 4, addetti ai servizi esattoriali.

La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma non si applica nel caso di società composta prevalentemente di soggetti iscritti all'albo degli esattori.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 la funzione di esattore delle imposte dirette non è compatibile con la funzione di riscuotitore dei contributi di qualsiasi specie, dovuti ad enti ed associazioni che non siano autorizzati per legge ad avvalersi dell'opera dell'esattore».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 87 (*Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari*). — Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 18/1983 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri.

Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento».

87A9307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Chisimaio (Somalia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlo Branca, vice console onorario in Chisimaio (Somalia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione del Basso Giuba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 2 ottobre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A9198

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Tekirdag (Turchia). Istituzione in Bodrum (Turchia) di un vice consolato di seconda categoria e in Antalya ed Edirne (Turchia) di due agenzie consolari di seconda categoria. Determinazione delle relative circoscrizioni territoriali.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Tekirdag è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Bodrum (Turchia) un vice consolato di seconda categoria, alle dipendenze del consolato di prima categoria di Smirne (Turchia), con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Mugla.

Art. 3.

È istituita in Antalya (Turchia) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato di prima categoria in Smirne, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Antalya.

Art. 4.

È istituita in Edirne (Turchia) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Instanbul (Turchia), con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Edirne.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987
Registro n. 14 Esteri, foglio n. 348

87A9199

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

551° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 12 maggio 1987 la concessione della miniera di antimonio, mercurio e solfuri misti denominata «Poggio Bellino» nel comune di Manciano (Grosseto), è trasferita ed intestata alla Sameton S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano) s.s. dei Giovi, n. 5.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1987 la concessione della miniera di antimonio e associati denominata «Tafone» nel comune di Manciano (Grosseto), è trasferita ed intestata alla Sameton S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano) s.s. dei Giovi, n. 5.

Con D.D. 17 dicembre 1986 la concessione mineraria di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Moranda» nel comune di Lozzolo (Vercelli), è ampliata ad Ha 2.25.15, e rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 16 luglio 1986, a favore della S.p.a Acdal, con sede in Lozzolo (Vercelli).

Con D.D. 6 aprile 1987 la concessione mineraria di terre da sbianca e bentonite denominata «Malga Ofra» in comune di Recoaro Terme (Vicenza), è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 4 gennaio 1987 a favore della S.p.a. Valdol, con sede a Maglio di Sopra (Vicenza), via Terre Attive, n. 32.

Con D.D. 22 giugno 1987 la concessione mineraria di bentonite e terre da sbianca denominata «Vegri Campotamaso» in comune di Valdagno (Vicenza), è ampliata ad Ha 371, a favore della S.p.a. Valdol, con sede in Maglio di Sopra (Vicenza), via Terre Attive, n. 32.

Con D.D. 2 luglio 1987 la concessione mineraria di marna da cemento denominata «Quero» nei comuni di Quero e di Alano di Piave (Belluno), è rinnovata a favore della Società iniziative industriali, con sede in Cavaso del Tomba (Treviso), via Roma n. 9/A, per la durata di anni trenta a decorrere dal 7 marzo 1987 e la superficie è stata ridotta ad Ha 78 ricadendo interamente nel comune di Alano di Piave (Belluno).

Con D.D. 26 luglio 1987 la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Cumiona» in comune di Borgomanero (Novara), è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 4 aprile 1987, a favore del rag. Savoini Luigi, residente in Borgomanero (Novara), via S. Domenico Savio n. 27

Con D.D. 27 luglio 1987 alla società Cementir - Cementerie del Tirreno, con sede in Roma, viale Gorizia n. 24/D, è accordata per la durata di anni dieci la concessione mineraria di marna da cemento denominata «Monte Bruzeta» in comune di Voltaggio (Alessandria).

87A9227

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1987, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 25° MAV - Mostre avicunicole e della selvaggina - Attrezzatture e prodotti relativi, che avrà luogo a Padova, dal 6 dicembre all'8 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1987, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 1° Park Show, che avrà luogo a Padova, dal 12 dicembre al 20 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1987, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 13° SIMEI - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento, che avrà luogo a Milano, dal 9 dicembre al 13 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1987, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tuttinfiera - 4ª Fiera dell'hobby e del tempo libero, che avrà luogo a Padova, dal 5 dicembre all'8 dicembre 1987.

87A9283

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/9297-9296 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cittanova è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.415.755.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.517.747.668 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Condello Domenico e Condello Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9352 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiascone è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 77.029.040 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 82.384.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Castellani Angelo e Menichelli Adriano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9420 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Strongoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.617.981.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.785.087.006 iscritto a ruolo a nome del contribuente Brasacchio Nicola.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9426 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Manocalzati è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 366.529.700 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 392.935.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Sterauto S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9577 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Tocco Casauria è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 323.268.340 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 346.260.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Officine Riboli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9421 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Motta Visconti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.636.438.063 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.873.125.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Nicotra Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9564 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Acquapendente è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 172.334.320 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 184.650.500 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Pelliccia Elio Gilberto; Pelliccia Remo; Fratelli Pelliccia Elio, Romolo e Remo; Moretti Dino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9572 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Sori è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della data di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 874.767.840 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 911.216.495 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Faccio Vanda e Rolland Eros.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9616 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Scafati è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 815.397.350 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 882.464.668 iscritto a ruolo a nome delle ditte Lisa Sud S.r.l. e Madelat S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9617 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cuccaro Vetere è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 44.712.635 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 47.821.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Cottazzo Franco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9764 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Boscoreale è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 574.773.630 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 614.140.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Pisano Sport S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A9204

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano

Con decreto ministeriale 26 settembre 1987 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo).

87A9200

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato

Con decreto ministeriale 26 settembre 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 12, 13, 22 e 33 dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa).

87A9201

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cento

Con decreto ministeriale 26 settembre 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 10, 11, 12, 16 e 23 dello statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara).

87A9202

Modificazione allo statuto del Credito italiano S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 26 dello statuto del Credito italiano S.p.a., con sede in Genova.

87A9203

MINISTERO DEL TESORO

N. 203

Corso dei cambi del 16 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,750	1300,750	1300,85	1300,750	1300,750	1300,87	1301 —	1300,750	1300,750	1300,75
Marco germanico	722,030	722,030	722,30	722,030	722,030	722,09	722,150	722,030	722,030	722,03
Franco francese	216,200	216,200	216,25	216,200	216,200	216,21	216,220	216,200	216,200	216,20
Fiorino olandese	641,810	641,810	641,80	641,810	641,810	641,77	641,740	641,810	641,810	641,80
Franco belga	34,660	34,660	34,67	34,660	34,660	34,66	34,668	34,660	34,660	34,66
Lira sterlina	2164,500	2164,500	2162,50	2164,500	2164,500	2163,95	2163,400	2164,500	2164,500	2164,50
Lira irlandese	1935,700	1935,700	1936 —	1935,700	1935,700	1936,10	1936,500	1935,700	1935,700	—
Corona danese	188,240	188,240	188,20	188,240	188,240	188,24	188,250	188,240	188,240	188,24
Dracma	9,401	9,401	9,39	9,401	—	—	9,400	9,401	9,401	—
E.C.U.	1499 —	1499 —	1499,50	1499 —	1499 —	1498,98	1498,970	1499 —	1499 —	1499 -
Dollaro canadese	1002,250	1002,250	1002 —	1002,250	1002,250	1001,75	1001,250	1002,250	1002,250	1002,25
Yen giapponese	9,120	9,120	9,14	9,120	9,120	9,12	9,124	9,120	9,120	9,12
Franco svizzero	871,120	871,120	871,40	871,120	871,120	871,15	871,180	871,120	871,120	871,12
Scellino austriaco	102,580	102,580	102,57	102,580	102,580	102,59	102,604	102,580	102,580	102,58
Corona norvegese	197,100	197,100	197,25	197,100	197,100	197,15	197,200	197,100	197,100	197,10
Corona svedese	205,060	205,060	205,10	205,060	205,060	205,08	205,110	205,060	205,060	205,06
FIM	298,950	298,950	299 —	298,950	298,950	298,90	298,850	298,950	298,950	—
Escudo portoghese	9,170	9,170	9,13	9,170	9,170	9,14	9,125	9,170	9,170	9,16
Peseta spagnola	11,062	11,062	11,065	11,062	11,062	11,06	11,064	11,062	11,062	10,06
Dollaro australiano	937,300	937,300	939 —	937,300	937,300	937,15	937 —	937,300	937,300	937,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1300,875
Marco germanico	722,090
Franco francese	216,210
Fiorino olandese	641,775
Franco belga	34,664
Lira sterlina	2163,950
Lira irlandese	1936,100
Corona danese	188,245
Dracma	9,400
E.C.U.	1498,980
Dollaro canadese	1001,750
Yen giapponese	9,122
Franco svizzero	871,150
Scellino austriaco	102,592
Corona norvegese	197,150
Corona svedese	205,085
FIM	298,900
Escudo portoghese	9,147
Peseta spagnola	11,063
Dollaro australiano	937,150

Media dei titoli del 16 ottobre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	82,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,925
» » » » 1-12-1983/87	100,025
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,025
» » » » 1- 7-1983/88	100,750
» » » » 1- 8-1983/88	100,625
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	101,225
» » » » 15- 7-1985/90	98,250
» » » » 16- 8-1985/90	98,200
» » » » 18- 9-1985/90	98,075
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	102.525
» » » » 18-11-1985/90	98,450
» » » » 1-12-1983/90	102,425
» » » » 18-12-1985/90	98,525
» » » » 1- 1-1984/91	102,375
» » » » 17- 1-1986/91	98,275
» » » 1- 2-1984/91	102,425
» » » » 18- 2-1986/91	98,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,275
» » » » 18- 3-1986/91	98.275
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,475
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	98,075
» » » » 1- 2-1985/92	96,775
» » » » 18- 4-1986/92	98,225
» » » » 19- 5-1986/92	95,100
» » » » 1- 2-1985/95	97,400
» » » » 1- 3-1985/95	93,250
» » » » 1- 4-1985/95	93,225
» » » » 1- 5-1985/95	93,100
» » » » 1- 6-1985/95	93,100
» » » » 1- 7-1985/95	95,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95	94,875
» » » » 1- 9-1985/95	95,150
» » » » 1-10-1985/95	95,900
» » » » 1-11-1985/95	95,575
» » » » 1-12-1985/95	95,225
» » » » 1- 1-1986/96	95,400
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,125
» » » » 1- 3-1986/96	95,625
» » » » 1- 4-1986/96	94,500
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	94,750
» » » » 1- 7-1986/96	95,200
» » » » 1- 8-1986/96	94,550
» » » » 1- 9-1986/96	94,550
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,300
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,575
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,900
» » » 12.25% 1- 5-1988	101,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,550
» » » 12,50% 1-10-1988	101,775
» » » 12,50% 1-11-1988	101,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,050
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,175
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,275
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,600
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	94,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,575
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,700
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,225
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,500
» » » 9,50% 1- 7 1990	96.175
» » » 9,50% 1- 8-1990	96 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,250
» » » 9,25% 1-10-1990	93,525
» » » 9,25% 1-11-1990	94,350
» » » 9,25% 1-12-1990	95,100
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,600
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	91,550
» » » 9,15% 1- 3-1992	92,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,625
» » » » 1983/90 11,50%	107,150
» » » » 1984/91 11,25%	106,050
» » » » 1984/92 10,50%	105,625
» » » » 1985/93 9,60%	101,175
» » » » 1985/93 9,75%	102,125
» » » » 1985/93 9,00%	100,275
» » » » 1985/93 8,75%	99,125
» » » » 1986/94 8,75%	99,125
» » » » 1986/94 6,90%	91,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M16107

CONCORSI ED ESAMI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici (branca sali), disponibile al 31 dicembre 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25, concernente la modifica dei quadri *O* e *P* della tabella VI - allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici (branca sali) di cui al quadro *O* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si è reso disponibile un posto a seguito dell'aumento organico della precitata legge n. 25/86;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, il posto sopraindicato di primo dirigente va conferito mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato, altresì, che occorre procedere all'emanazione del succitato bando di concorso per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, il posto disponibile al 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quadro *O*, tabella VI, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferito mediante corso-concorso.

Al predetto corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva tecnica alla data del 31 dicembre 1986 e che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in chimica o in chimica industriale o in architettura, con esclusione dei titoli equipollenti.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti al corso-concorso dovranno presentare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata a: Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Divisione III - Via della Luce, 34/A-*bis* - 00153 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione di cui al successivo art. 4;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio (per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono) ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 3.

Ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) frequenza di corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) frequenza di corsi conclusivi dei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

L'ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovrà redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale è stato applicato o ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1986, giorno precedente a quello di decorrenza giuridica della nomina, e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del corso-concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli che si ritiene siano acquisiti nel fascicolo personale, i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

Documentazione di rito

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria, dovrà produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

Il candidato che si trovi alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa o in servizio di polizia appartenente al Corpo della polizia di Stato può presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 106

87A9176

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del ruolo organico del personale degli uffici principali, quarta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7 del 1° aprile 1987, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4751, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1986, registro n. 36, foglio n. 390, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del ruolo organico del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Piemonte-Valle d'Aosta.

87A9072

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Rettifica al decreto relativo al concorso a tre posti di ricercatore universitario e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione limitatamente al gruppo n. 28, facoltà di magistero.

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 10 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove d'esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1986, registro n. 71, foglio n. 201, con il quale sono stati assegnati due posti di ricercatore universitario alla facoltà di economia e commercio e un posto alla facoltà di magistero per le esigenze della cattedra di «Storia della cultura benedettina»;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio nella seduta del 14 ottobre 1986, con la quale sono stati attribuiti i suddetti due posti al gruppo di discipline n. 20;

Vista l'O.M. n. 60, prot. 1100, del 20 febbraio 1982, con la quale vengono impartite disposizioni per l'emanazione del bando di concorso a posti di ricercatore universitario;

Visto il proprio decreto n. 217 del 26 novembre 1986, registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti il 6 febbraio 1987, registro n. 8, foglio n. 236, con il quale è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di ricercatori universitari di cui due posti per il gruppo di discipline n. 20 della facoltà di economia e commercio e un posto erroneamente attribuito al gruppo di discipline n. 30 della facoltà di magistero;

Considerato che l'O.M. citata prevede l'afferenza dell'insegnamento di storia della cultura benedettina al gruppo 28 anziché 30;

Decreta:

L'art. 1 e l'allegato *D* del decreto rettorale n. 217 del 26 novembre 1986, registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti il 6 febbraio 1987, registro n. 8, foglio n. 236, sono così modificati:

Facoltà di magistero:

gruppo di discipline n. 28 (prima disciplina antichità ed epigrafie medievali . . . . posti 1

Sottosettori:

1) storia dell'economia medievale;
2) storia demografica, economica e sociale del medioevo;
3) storia della storiografia nel medioevo.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE GRUPPO 28 - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

Prima prova scritta - caratteristiche:

tema di carattere storiografico . . . . punti 20/100

seconda prova scritta - caratteristiche:

tema su un problema di rilevante importanza della storia medioevale . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

conoscenza generale della problematica della storia medioevale e della relativa storiografia; conoscenza di almeno due lingue straniere (di cui almeno una fra inglese, tedesco e francese) . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100
Titoli didattici . . . . » 10/100

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cassino, addì 11 maggio 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 10 agosto 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 156

AVVERTENZA.

In seguito al decreto del rettore dell'Università di Cassino 11 maggio 1987, n. 181/87, soprariportato, con il quale è stato rettificato il decreto rettorale 26 novembre 1986, n. 216/86, il concorso a tre posti di ricercatore universitario presso la suddetta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987, deve quindi intendersi modificato nel senso che risulta effettivamente messo a concorso il gruppo n. 28, anziché il gruppo n. 30.

Sono, pertanto, riaperti i termini per la presentazione delle domande relativamente al gruppo 28, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - 03043 Cassino (Frosinone), entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Cassino.

87A9212

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile del servizio bilancio e programmazione presso l'unità sanitaria locale LT/3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un psto di direttore amministrativo capo servizio responsabile del servizio bilancio e programmazione presso l'unità sanitaria locale LT/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 30 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Latina.

87A9214

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/9, a:

un posto di dirigente sanitario;
un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 165 del 1° ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Accadia (Foggia).

87A9268

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di assistente amministrativo - area contabile;
un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro - area funzionale prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Langhirano (Parma).

87A9271

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 244 del 19 ottobre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di programmatore.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3 della regione Lazio e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 27 luglio 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe e pubblicato alla pagina 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la dizione del posto di «*coadiutore sanitario* - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica», è stata rettificata in «*coadiutore sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia* - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Latina.

87A9272

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. . . .	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione . . .	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221